



TEATRO DEL GIGLIO

Teatro di Tradizione

L' AMMINISTRATORE UNICO
DELL'AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO A.T.G.

DELIBERAZIONE N° 11/19

DEL 25 GENNAIO 2019

OGGETTO: AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO – A.T.G. – APPROVAZIONE STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE TOSCANA FEDERVIVO - ADESIONE

L'anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno 11 del mese di GENNAIO, presso la sede legale, è presente l'Amministratore Unico dell'Azienda Teatro del Giglio; unitamente al Dott. MANRICO FERRUCCI – Direttore Generale dell'Azienda; assistito dal Segretario verbalizzante Rag. Mariarita Favilla; per assumere le determinazioni in oggetto indicate:

Preso atto che l'AGIS , Associazione nazionale rappresentativa delle strutture di spettacolo italiane, ha costituito al proprio interno fin dal 2017 una articolazione specifica indirizzata alla rappresentanza delle strutture dello spettacolo dal vivo denominata Federvivo, che raccoglie le varie associazioni di categorie nelle quali si è nel tempo organizzato lo spettacolo teatrale e musicale; la costituzione di una struttura dedicata si è ritenuto potesse meglio rappresentare sul piano nazionale il variegato insieme di interessi dello spettacolo dal vivo, ed influire positivamente sia sulle dinamiche legislative del parlamento che sulle scelte amministrative e sulle disposizioni assunte dal ministro e della direzione generale dello spettacolo dal vivo del ministero.

Preso atto altresì che sulla base di questa tendenza nazionale le principali strutture di spettacolo toscane - maggio Musicale, teatri di tradizione, teatro stabile regionale, centri di produzione di teatro e danza, orchestra regionale produttori teatrali Fondazione Toscana Spettacolo - hanno trovato negli ultimi mesi una coincidenza di intenti per costituire anche in toscana all'interno dell'AGIS regionale una struttura realmente rappresentativa - l'associazione Federvivo Toscana - che possa svolgere una funzione di qualificato coordinamento , di tutela e di promozione del mondo dello spettacolo dal vivo in sede regionale;

Ritenuto opportuno che l'Azienda Teatro del Giglio, per il ruolo significativo che svolge all'interno del panorama toscano dello spettacolo, dovesse figurare fin dall'inizio fra i soci promotori della associazione e svolgere al suo interno un ruolo attivo, con l'intento di realizzare, in sintonia con le altre strutture ed in modo coordinato, nuove attività di sostegno e di valorizzazione della dello spettacolo e della cultura in tutto il territorio toscano, anche con l'obiettivo di incrementare se possibile le disponibilità di risorse pubbliche e private.

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad approvare l'adesione alla costituzione della nuova associazione, costituendosi avanti al Notaio e concordando tutte le clausole dell'atto costitutivo come qui di seguito specificato incaricando il Direttore Generale, *Dott. Manrico Ferrucci*, quale Legale Rappresentante, a partecipare all'atto notarile di costituzione della nuova associazione e procedere alla nomina degli organi sociali, indicandone la durata e le attribuzioni;

Azienda Teatro del Giglio - A.T.G. Piazza del Giglio, 13/15 - 55100 Lucca

Centralino: tel 0583 46531 - fax 0583 490317 – Biglietteria: 0583 465320

Azienda Speciale iscritta nel Registro Imprese CCIAA di Lucca n. 162364 - Cod. Fisc. e Part. Iva 01670770468

www.teatrodelgiglio.it

Direzione amministrativa m.favilla@teatrodelgiglio.it



STATUTO

SEZIONE AUTONOMA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO DELLA TOSCANA - TOSCANA FEDERVIVO

Art. 1 - Costituzione e sede

*In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 5 e 19 dello statuto dell'Unione Regionale dell'Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), è costituita, con sede a Firenze in via Fiume n.20, la Sezione Autonoma dello Spettacolo dal Vivo della Toscana denominata **Toscana Federvivo**.*

Art. 2 - Scopi

La Sezione persegue, nell'ambito territoriale di propria competenza, l'affermazione ed il riconoscimento dei valori culturali, sociali ed imprenditoriali delle attività dello spettacolo dal vivo in ogni loro forma ed espressione quale manifestazione reale di libertà ed il conseguimento delle condizioni economiche per il loro consolidamento e sviluppo.

A tali fini, escluso ogni intento di lucro - essendo vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Sezione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge - e con carattere di apertività- la Sezione provvede a:

- 1) tutelare gli interessi comuni delle imprese ed enti dello spettacolo dal vivo associate, rappresentandoli nell'ambito regionale e nei confronti di qualsiasi amministrazione o autorità nonché di altre organizzazioni o di terzi;*
- 2) trattare i vari problemi trasversali dello spettacolo dal vivo, tutelandone gli interessi collettivi e diffusi ed elaborando una politica dello spettacolo dal vivo a lungo termine;*
- 3) raccogliere ed elaborare informazioni e dati nonché promuovere e realizzare studi e ricerche su questioni interessanti lo spettacolo dal vivo, l'informazione e la comunicazione;*
- 4) assicurare ai soci servizi comuni o specifici di assistenza e consulenza;*
- 5) tutte quelle altre incombenze che venissero deliberate dall'Assemblea Generale e che venissero attribuite per legge o norme assimilate.*

Art. 3 - Associati

Sono associati della Sezione le imprese, gli enti e gli organismi iscritti alle associazioni di categoria aderenti all'Agis Nazionale, con sede legale in Toscana ovvero che operano in Toscana, nei settori teatrale, musicale di danza e di circo contemporaneo. Hanno altresì la possibilità di aderire, solo a livello regionale, singole imprese od enti non iscritte alle associazioni nazionali di categoria, previo esame ed accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo della Sezione così come previsto dall'art. 6 del presente statuto.

Art. 4 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- a) il Presidente;*
- b) i Vice Presidenti;*
- c) il Consiglio Direttivo;*
- d) l'Assemblea;*
- e) il Tesoriere Economico;*
- f) il Revisore dei Conti.*

Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutte le imprese, enti ed organismi associati di teatro, musica e danza. In seno all'Assemblea ogni associato, in regola con il versamento delle quote associative, ha diritto ad un voto. La rappresentanza in seno all'Assemblea compete al legale rappresentante dell'impresa od ente associato che può delegarla per iscritto ad un rappresentante di un'altra impresa od ente associato od un procuratore munito di speciale mandato. Nessun associato può portare più di tre deleghe oltre ai propri voti. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi. Trascorsa però un ora da quella fissata per la riunione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta indicante gli argomenti da trattare, di almeno un terzo dei suoi componenti, per l'esame di problemi di carattere generale che rivestano particolare importanza per la categoria. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta tramite posta elettronica, anche certificata, con preavviso di almeno



dieci giorni, salvo casi di assoluta urgenza, ed indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e dell'ordine del giorno. L'Assemblea delibera validamente a semplice maggioranza dei voti. Le decisioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente statuto, impegnano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Spetta all'Assemblea:

- 1) eleggere il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti;
- 2) esaminare le direttive di carattere generale relative alla categoria;
- 3) discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- 4) fissare l'importo delle quote associative;
- 5) approvare le eventuali modifiche al presente statuto;
- 6) deliberare su ogni argomento di straordinaria amministrazione delegando per l'esecuzione di ciascun atto il Presidente o, in caso di suo impedimento, uno dei due Vice Presidenti;
- 7) deliberare su ogni altro argomento di interesse per la categoria che le venga sottoposto dagli organi sociali.

La forma di votazione viene stabilita dall'Assemblea. Peraltro le votazioni per l'elezione del Presidente debbono essere effettuate a scrutinio segreto. Le modifiche al presente statuto debbono essere deliberate a maggioranza con la presenza di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da verbali trascritti su apposito libro: i verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario, designato dal Presidente all'inizio della seduta, ed il loro contenuto farà piena fede.

Art.6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e fino ad un massimo di sei membri eletti dall'Assemblea in modo che siano equamente rappresentate le attività teatrali, musicali, di danza e di circo contemporaneo. Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Tesoriere Economo e il Revisore dei Conti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 1) eleggere uno o due Vice Presidenti ed il Tesoriere Economo;
- 2) convocare l'Assemblea in seduta straordinaria;
- 3) esercitare attraverso la persona del Presidente o dei Vice Presidenti o di un Delegato speciale nei casi di incompatibilità o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti le azioni e ragioni della Sezione, anche in via giudiziale, e così recedere e stare per essa in qualsiasi giudizio penale, civile ed amministrativo;
- 4) di amministrare le entrate ed il patrimonio sociale;
- 5) di attuare i provvedimenti atti a realizzare gli scopi sociali;
- 6) di designare i Rappresentanti della Sezione in seno a qualsiasi commissione, ente, ecc.;
- 7) di decidere sulle domande di ammissione a socio in base a criteri proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea;
- 8) di deliberare sugli oggetti che gli vengano demandati dall'Assemblea;
- 9) di curare tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno tre membri indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Esso si riunisce nella sede sociale o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, fatto tramite posta elettronica, anche certificata. Alle riunioni i membri intervengono personalmente. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide quando partecipino almeno la metà dei suoi componenti e vengano deliberate dalla maggioranza numerica dei suoi presenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno fatte constatare da verbali trascritti su apposito libro; i verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario, designato dal Presidente all'inizio della riunione ed il loro contenuto farà piena fede. Le decisioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente statuto, impegnano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione sia nei confronti dei terzi che degli associati; da esecuzione alle deliberazioni degli organi associativi; adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per soli due mandati consecutivi. E' di diritto Presidente anche dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la firma sociale. In caso di mancanza o di impedimento le sue attribuzioni vengono assunte ad ogni effetto dal Vice Presidente più anziano d'età.



Art. 8 - Vice Presidenti

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano d'età, che in tali circostanze esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni del Presidente; la firma del Vice Presidente è di per sé sufficiente a far presumere l'assenza o impedimento del Presidente.

Ai Vice Presidenti possono essere delegati dal Consiglio Direttivo specifici poteri gestionali nei limiti determinati dalla delega.

Art. 9 - Cariche sociali

Le cariche sociali sono gratuite. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari, i legali rappresentanti delle imprese, degli enti ed organismi associati o i procuratori con ampio mandato. Ove, per qualsiasi ragione, il Presidente e il Revisore dei Conti cessino dalle loro funzioni, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. Ove per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo cessi dalle sue funzioni subentra il primo dei non eletti. I nuovi eletti durano in carica per il periodo che resta al completamento del triennio.

Art. 10 - Tesoriere Economo

Il Tesoriere Economo sovrintende all'amministrazione dell'entrate sociali e del fondo comune della Sezione, cura che la gestione sia strettamente conforme alle delibere degli organi associativi, redige lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, partecipa senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo per l'esame delle questioni che abbiano implicazioni economico finanziarie.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea nomina il Revisore dei Conti. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo e di Tesoriere Economo. Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione amministrativa della Sezione e predisponde una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo. Il Revisore dei Conti partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Fondo comune

Il Fondo comune della Sezione è costituito dalle quote associative, che non sono trasmissibili ad altri soggetti né sono rivalutabili in alcun modo, dalle eventuali eccedenze attive di bilancio, nonché dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo a favore della Sezione. L'esercizio sociale ha la durata di un anno solare. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, rispettivamente, non oltre il mese di dicembre e il mese aprile di ogni anno.

Art. 13 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall'Assemblea appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti complessivamente agli associati. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, della Sezione, il fondo comune sarà obbligatoriamente devoluto all'Unione Regionale dell'AGIS della Toscana o ad altre associazioni con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili o compatibili, le norme dello statuto dell'Unione Regionale dell'Agis della Toscana, presso i cui uffici l'Associazione ha sede e svolge le sue attività istituzionali a titolo non oneroso.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ascoltata l'illustrazione del Direttore Generale;

DELIBERA

1. di approvare l'adesione alla costituzione della nuova associazione, costituendosi avanti al Notaio e concordando tutte le clausole dell'atto costitutivo.



2. di approvare il testo dello Statuto così come concordato tra gli associati nelle precedenti riunioni.
3. di incaricare Direttore Generale, *Dott. Manrico Ferrucci*, quale Legale Rappresentante dell'Azienda Teatro del Giglio – Piazza del Giglio – 55100 Lucca – Codice Fiscale e Partita IVA 01670770468, a partecipare all'atto notarile di costituzione della nuova associazione e procedere alla nomina degli organi sociali, indicandone la durata e le attribuzioni.
4. di rinviare l'approvazione dell'importo della quota associativa al momento in cui verrà stabilita.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Rag. Mariarita Favilla



L'AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Giovanni Del Carlo

